

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 settembre 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 24 luglio 2006, n. 1.

Trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dalle strutture organizzative del Consiglio regionale, dal Difensore civico e dal Co.Re.Com Pag. 2

REGOLAMENTO REGIONALE 24 luglio 2006, n. 2.

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza dell'Amministrazione regionale, dell'Azienda regionale sanitaria U.S.L. della Valle d'Aosta e degli enti dipendenti dalla Regione Pag. 2

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2006, n. 26.

Abrogazione della legge regionale n. 35 del 1988 e modifiche delle leggi regionali n. 11 del 2001 e n. 17 del 1999. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2006, n. 27.

Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità Pag. 4

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2006, n. 16.

Istituzione del consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2006, n. 17.

Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 33 (interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali) Pag. 6

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2006, n. 18.

Calendario venatorio regionale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29, (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni ed integrazioni Pag. 9

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
3 maggio 2006, n. 19.

Regolamento relativo alla legge provinciale sui masi chiusi. Pag. 11

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 12.

Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico. Pag. 12

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 13.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione Pag. 14

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2006, n. 31.

Disposizioni in materia di contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
13 luglio 2006, n. 32/R.

Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) in attuazione della direttiva del consiglio 91/976/CEE, del 12 dicembre 1991 Pag. 15

REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 24 luglio 2006, n. 1.

Trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dalle strutture organizzative del Consiglio regionale, dal Difensore civico e dal Co.Re.Com.*(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 32 dell'8 agosto 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), individua le categorie di dati e le relative operazioni, strettamente pertinenti e necessarie, eseguibili da parte delle strutture organizzative del Consiglio regionale, del difensore civico e del CO.RE.COM., limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali in materia di dati sensibili e giudiziari, con riferimento:

a) ai trattamenti effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla parte seconda del decreto legislativo n. 196/2003;

b) ai trattamenti autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalità di interesse pubblico, ove non sono legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili;

c) ai trattamenti connessi alle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, individuate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni contenute nell'art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento di dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3.

Tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. Nelle schede allegate al presente regolamento, numerate da 1 a 14, sono individuati i dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili.

Art. 4.

Aggiornamento

1. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili, contenuta nel presente regolamento, è aggiornata e integrata periodicamente.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 luglio 2006.

CAVERI

NDR: La versione francese delle schede allegate al presente regolamento, pubblicato sul presente supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 32 dell'8 agosto 2006, sarà pubblicata successivamente.

06R0460

REGOLAMENTO REGIONALE 24 luglio 2006, n. 2.

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza dell'Amministrazione regionale, dell'Azienda regionale sanitaria U.S.L. della Valle d'Aosta e degli enti dipendenti dalla Regione.*(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 32 dell'8 agosto 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il presente regolamento identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte delle strutture organizzative dipendenti dalla giunta regionale, dell'Azienda regionale sanitaria U.S.L. della Valle d'Aosta e degli enti dipendenti dalla Regione, ivi compresi gli enti interregionali, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano dalla legge specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento di dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3.

Tipi di dati e operazioni eseguibili

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite e le operazioni eseguibili sono individuati, per gli enti titolari di cui all'art. 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati:

a) allegato A (schede da A1 a A32), relativo alle strutture organizzative dipendenti dalla giunta regionale e a seguenti enti regionali e interregionali:

- 1) Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- 2) Agenzia regionale per le relazioni sindacali;
- 3) Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta;
- 4) Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca;
- 5) Comitato regionale per la gestione venatoria;
- 6) Museo regionale di scienze naturali;
- 7) Parco naturale Mont Avic;
- 8) Museo minerario regionale;
- 9) Institut valdôtain de l'artisanat typique;
- 10) Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta;
- 11) Istituto regionale A. Gervasone;
- 12) Casa di riposo J. B. Festaz;
- 13) Aziende di informazione e accoglienza turistica;
- 14) Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta;

b) allegato B (schede da B1 a B41), relativo all'azienda regionale sanitaria U.S.L. della Valle d'Aosta.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 luglio 2006.

CAVERI

NDR: La versione francese delle schede allegate al presente regolamento, pubblicato sul presente supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 32 dell'8 agosto 2006, sarà pubblicata successivamente.

06R0461

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2006, n. 26.

Abrogazione della legge regionale n. 35 del 1988 e modifiche delle leggi regionali n. 11 del 2001 e n. 17 del 1999.

(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazione della legge regionale n. 35/1988

1. La legge regionale 4 luglio 1988, n. 35 (Istituzione del certificato di garanzia di produzione delle carni bovine) è abrogata.

Art. 2.

Modifica della legge regionale n. 11/2001

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale. 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari), e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis (Il direttore del consorzio). — 1. Qualora lo statuto del consorzio preveda la figura del direttore, il relativo rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato ed è incompatibile con cariche elettive pubbliche.

2. L'incarico, qualora sia a tempo pieno, è incompatibile con ogni altra attività professionale.

3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, la nomina a direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni, con diritto alla conservazione del posto. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.

Art. 7-ter (Allevamenti di piccole dimensioni). — 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, sono esonerati dall'obbligo di adesione gli allevamenti di piccole dimensioni, ferma restando la possibilità di usufruire del contributo di smaltimento, secondo le condizioni stabilite dal Consorzio con apposito regolamento. A tale scopo la giunta regionale definisce l'entità dell'allevamento di piccole dimensioni.

Art. 3.

Modifica della legge regionale n. 17/1999

1. Alla lettera i), del comma 1, dell'art. 2, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), sono aggiunte, in fine, le parole: «fatte salve le funzioni regionali di cui all'art. 6, comma 1, lettera l-bis);».

2. Dopo la lettera l), del comma 1, dell'art. 6 della legge regionale n. 17/1999, è aggiunta la seguente:

«l-bis) intimazione ed eventuale successiva riscossione coattiva mediante iscrizione al ruolo delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare in applicazione del regime delle quote latte, previa conclusione, da parte delle province, della fase istruttoria con individuazione dei soggetti debitori e delle relative somme dovute.».

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 2 agosto 2006

BRESSO

06R0446

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2006, n. 27.

Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità.

(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte, al fine di valorizzare le risorse genetiche e la specificità delle produzioni agricole ed agroalimentari del territorio, anche per assicurare un elevato livello di tutela della salute e di salvaguardia ambientale, definisce il quadro normativo, attraverso la predisposizione di uno specifico piano regionale di salvaguardia delle coltivazioni, di seguito denominato piano, coerentemente con i principi comunitari in materia di organismi geneticamente modificati (OGM) e con gli orientamenti in materia di sviluppo di strategie nazionali e di migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.

2. Sono escluse dalla presente legge le coltivazioni realizzate a fini di ricerca e di sperimentazione, autorizzate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 gennaio 2005 (prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione, sul mercato).

Art. 2.

Obiettivi

1. La Regione persegue la salvaguardia delle coltivazioni, con particolare riferimento alle forme di agricoltura convenzionale, integrata e biologica, nel rispetto del principio di precauzione, al fine di evitare inquinamenti da parte di piante geneticamente modificate.

2. Tale salvaguardia è svolta con particolare riferimento ai prodotti a denominazione d'origine e ai prodotti tradizionali agricoli, alla flora spontanea ed alla biodiversità, tenuto conto delle peculiarità territoriali ed economiche regionali.

3. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, la Regione individua specifici interventi e detta regole volte a prevenire l'inquinamento genico e la commistione tra colture geneticamente modificate (GM) e non GM, adottando il piano di cui all'art. 3.

4. A tutela della libera scelta del consumatore, l'attuazione delle regole di coesistenza garantisce la possibilità di distinguere i prodotti transgenici da quelli derivanti da agricoltura convenzionale e biologica. A tale fine le coltivazioni transgeniche sono realizzate all'interno di filiere separate da quelle convenzionali e biologiche.

Art. 3.

Piano regionale di salvaguardia delle coltivazioni

1. La giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, presenta al Consiglio regionale, che lo approva con propria deliberazione, il piano che individua le regole tecniche riguardanti le buone pratiche agricole, le condizioni e le modalità atte a tutelare le produzioni agricole regionali e ad assicurare il rispetto delle norme di coesistenza, nonché le attività di controllo e di monitoraggio.

2. La Regione, con propria legge, prevede inoltre le responsabilità e le sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità.

3. La giunta regionale, per la redazione del piano, consulta i soggetti portatori d'interessi economici, ambientali, scientifici ed istituzionali.

4. Il piano è comunicato alla Commissione europea nell'ambito della procedura prevista dall'art. 8, comma 1, primo paragrafo della direttiva 98/34/CE del consiglio del 22 giugno 1998.

Art. 4.

Divieto di coltivazione di piante geneticamente modificate

1. Fino all'approvazione del piano, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, è vietato coltivare piante geneticamente modificate.

Art. 5.

Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 (Attuazione delle direttive 98/1995/CE e 98/1996/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli), la violazione del divieto di cui all'art. 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 10.000,00 per ogni ettaro coltivato con varietà OGM e la distruzione delle piante GM coltivate nonché del prodotto da queste ottenuto.

2. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. In caso di danni causati a terzi ed all'ambiente, si applicano le norme del codice civile in materia di responsabilità civile.

4. La giunta regionale, con successivo atto, individua le strutture deputate alla vigilanza.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

2. La legge è comunicata alla Commissione europea nell'ambito della procedura prevista dall'art. 8, comma 1, secondo paragrafo della direttiva 98/34/CE del consiglio del 22 giugno 1998.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 2 agosto 2006

BRESSO

06R0447

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2006, n. 16.

Istituzione del consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 12 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzione

1. La Regione, in attuazione dell'art. 68 dello statuto, al fine di applicare il principio di sussidiarietà previsto dall'art. 2 dello statuto come metodo di azione legislativa e amministrativa istituisce il consiglio regionale dell'economia e del lavoro (di seguito denominato C.R.E.L.), quale organismo di consultazione in materia economica e sociale.

2. Il C.R.E.L. ha sede presso il consiglio regionale.

Art. 2.

Composizione, nomina e durata

1. Il C.R.E.L. è composto da:

a) otto rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in modo tale che sia favorita la rappresentanza dei diversi settori;

b) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali degli industriali maggiormente rappresentative;

c) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della categoria degli agricoltori;

d) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della categoria degli artigiani;

e) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della categoria del commercio;

f) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della cooperazione;

g) due rappresentanti designati dal Forum del terzo settore;

h) due rappresentanti designati dall'unione delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura della Liguria;

i) due rappresentanti designati dal comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 26 (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti);

j) un rappresentante dell'Università degli studi di Genova designato dal rettore;

k) un rappresentante designato dalla commissione regionale della Liguria dell'Associazione bancaria italiana (A.B.I.);

l) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni iscritte nella sezione A del registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30 (disciplina delle associazioni di promozione sociale);

m) un rappresentante designato dalla commissione consultiva del volontariato di cui all'art. 8 della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15, (disciplina del volontariato) e successive modificazioni;

n) un rappresentante designato dal consigliere di parità nominato ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (disciplina delle attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144);

o) un rappresentante designato dalle autorità portuali della Liguria;

p) tre esperti in materia socio economica designati dal consiglio regionale secondo le procedure di cui alla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55, (norme in materia di nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni.

2. Ai fini di quanto previsto nelle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 1, per maggiormente rappresentative si intendono le organizzazioni che hanno il maggior numero di iscritti in Liguria.

3. I componenti del C.R.E.L. sono nominati con decreto del presidente del consiglio regionale e restano in carica per la durata della legislatura.

4. Le designazioni dei componenti devono pervenire al presidente del consiglio regionale entro trenta giorni dalla richiesta; qualora, alla scadenza del suddetto termine, siano pervenute la maggioranza delle designazioni, il presidente procede alla nomina, fatte salve le successive integrazioni.

5. Il presidente del consiglio regionale, entro trenta giorni dalla nomina, convoca la seduta di insediamento del C.R.E.L.

6. In caso si renda necessaria la sostituzione di un componente del C.R.E.L., il presidente del consiglio regionale procede entro i successivi quarantacinque giorni alla nomina del nuovo componente, sulla base della nuova designazione da parte dei soggetti competenti indicati nel comma 1.

Art. 3.

Funzionamento

1. Il C.R.E.L. nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il presidente e il vice presidente. Nella prima seduta le funzioni di presidente sono svolte dal componente più anziano.

2. Il C.R.E.L. si riunisce su convocazione del presidente.

3. Le sedute del C.R.E.L. sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni del C.R.E.L. sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. Le deliberazioni concernenti la presentazione di proposte di legge di iniziativa del C.R.E.L. sono approvate a maggioranza dei componenti in carica.

5. Il componente del C.R.E.L. che, senza adeguata giustificazione, non è presente per due volte consecutive alle sedute decade automaticamente dall'incarico ed è sostituito con le procedure di cui all'art. 2, comma 6.

6. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di categoria non inferiore alla D.

7. Il C.R.E.L., entro sessanta giorni dal suo insediamento, a maggioranza dei componenti in carica, approva il regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'attività in sessioni specializzate per materia.

Art. 4.

Funzioni

1. Ai sensi dell'art. 68 dello statuto, il C.R.E.L. esercita l'iniziativa legislativa in materia economica e sociale ed, in particolare, nelle seguenti:

a) industria;

b) trasporti, porti ed economia marittima;

c) commercio, fiere e mercati;

d) commercio con l'estero;

e) agricoltura;

f) artigianato;

g) sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

h) pesca;

i) miniere, cave e torbiere;

j) produzione e distribuzione di energia in ambito regionale;

k) produzione, distribuzione e trasporto nazionale di energia;

l) tutela e sicurezza del lavoro;

m) politiche del lavoro e dell'occupazione;

- n) istruzione e formazione professionale;
- o) professioni;
- p) università e ricerca scientifica;
- q) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
- r) terziario;
- s) turismo;
- t) imprenditoria sociale e sanitaria.

2. Le proposte di legge di iniziativa del C.R.E.L., redatte in articoli, sono soggette alla disciplina prevista dall'art. 46 dello statuto regionale.

3. Nelle materie di propria competenza il C.R.E.L. su richiesta del consiglio regionale o della giunta regionale è tenuto ad esprimere, entro venti giorni dalla richiesta, pareri su progetti di legge, atti di programmazione o di pianificazione, o su ogni altro atto o questione ad esso sottoposto. Decorso tale termine senza che il C.R.E.L. si sia espresso, il parere si intende acquisito.

4. Il C.R.E.L., di propria iniziativa o su richiesta del consiglio o della giunta regionale, può compiere indagini, studi e relazioni nelle materie di competenza.

Art. 5.

Dotazione organica

1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale individua all'interno dell'organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione stessa, una struttura di supporto al C.R.E.L.

2. La struttura di cui al comma 1 è posta alle dipendenze funzionali del C.R.E.L. e può essere integrata, previa intesa tra il presidente del consiglio regionale e il presidente del C.R.E.L., dall'apporto di altre strutture del consiglio regionale.

Art. 6.

Compenso e rimborsi spese

1. Ai componenti del comitato di cui all'art. 2, comma 1, si applica la legge regionale 4 giugno 1996, n. 25, (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione) ed è corrisposto il compenso previsto nella tabella B) allegata alla legge stessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno in base alle disposizioni vigenti per i dirigenti regionali.

Art. 7.

Norme di prima attuazione

1. In sede di prima applicazione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del consiglio regionale provvede alla nomina e costituzione del C.R.E.L.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento dell'U.P.B. 1.101 «Spesa per l'assemblea legislativa regionale» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 16 giugno 2006

BURLANDO

06R0480

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2006, n. 17.

Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 33 (interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 19 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1

1. L'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002 n. 33 (interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali) è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Oggetto e finalità*). — 1. La presente legge disciplina le modalità di individuazione e gli interventi a sostegno dei distretti industriali e delle filiere produttive.

2. La Regione Liguria, per accrescere la competitività del sistema ligure delle imprese sui mercati nazionali ed esteri e le opportunità occupazionali, favorisce:

a) lo sviluppo delle vocazioni e delle specializzazioni produttive a livello locale nell'ambito di contesti produttivi individuati come sistemi produttivi locali o distretti industriali;

b) lo sviluppo di filiere produttive, definite come un insieme di imprese variamente specializzate, sia manifatturiere che di servizi, sia artigiane che industriali, che svolgono attività tra loro collegate e integrate.

3. I distretti industriali e i sistemi produttivi locali sono quelli definiti dall'art. 36, commi 1 e 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, (interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2

1. L'art. 2 della legge regionale n. 33/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Individuazione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali*). — 1. La giunta regionale, sentito il parere del C.R.E.L., individua i sistemi produttivi locali e, all'interno di questi, i distretti industriali, sulla base della contemporanea presenza dei seguenti indicatori socio-economici:

a) per i sistemi produttivi locali:

- 1) elevata concentrazione di imprese;
- 2) diffusione degli addetti all'industria e all'artigianato;
- 3) prevalenza di imprese di piccola e media dimensione;

b) per i distretti industriali:

- 1) elevata concentrazione di imprese di produzione;
- 2) percentuale di addetti ad imprese manifatturiere industriali e artigiane sulla base della media regionale;
- 3) prevalenza di imprese di piccola e media dimensione;
- 4) specializzazione produttiva nel settore.

2. La giunta regionale, ogni tre anni, provvede alla verifica e all'eventuale aggiornamento della situazione relativa ai sistemi e ai distretti.

3. I distretti industriali possono interessare anche aree delle Regioni confinanti, previa intesa con queste ultime.»

Art. 3.

Modificazioni all'art. 3

1. La rubrica dell'art. 3 della legge regionale n. 33/2002 è sostituita dalla seguente:

«(Obiettivi dei distretti industriali)».

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 33/2002 è sostituito dal seguente:

«2. In particolare, i distretti industriali:

a) favoriscono la migliore definizione e applicazione, a livello locale, degli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria;

b) promuovono la realizzazione di infrastrutture da destinare alle attività produttive o a servizio delle stesse;

c) promuovono l'applicazione delle metodologie di intervento necessarie a favorire l'insediamento di attività produttive in condizioni di compatibilità ambientale privilegiando le imprese dotate di sistemi di gestione ambientale riconosciuti;

d) promuovono la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo precompetitivo, il trasferimento di nuove tecnologie e l'innovazione che non utilizzino nella loro ricerca la sperimentazione animale;

e) promuovono la realizzazione di servizi comuni di interesse per le aziende;

f) promuovono la formazione di rapporti con gli operatori finanziari, finalizzati a facilitare l'accesso al credito per le imprese;

g) promuovono l'accesso delle imprese a finanziamenti pubblici nazionali ed europei;

h) promuovono le attività di formazione tecnico-professionale e di formazione permanente d'interesse per le imprese del distretto;

i) promuovono e sostengono i processi di internazionalizzazione delle imprese, in coerenza con le linee guida fissate dalla Regione in materia;

l) favoriscono l'integrazione tra imprese al fine di aumentare la dimensione media delle stesse;

m) promuovono la cooperazione e la sinergia tra distretti per l'attivazione di progetti integrati, con particolare riferimento alle filiere di prodotto;

n) promuovono la realizzazione di progetti rivolti alla produzione di fonti di energia non esauribili.»

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4

1. L'art. 4 della legge regionale n. 33/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Fondi regionali*). — 1. La Regione costituisce un fondo di rotazione destinato a:

a) sostenere progetti di investimento per l'innovazione o l'internazionalizzazione delle imprese;

b) sostenere progetti di investimento diretti a favorire processi durevoli di integrazione produttiva e di aggregazione delle imprese;

c) sostenere progetti di insediamento produttivo e di integrazione localizzativa tra imprese;

d) sostenere i progetti di filiera di cui all'art. 7-bis;

e) sostenere i distretti tecnologici regionali ai sensi dell'art. 7-*quater*, che non utilizzino nella loro ricerca la sperimentazione animale;

f) acquistare, recuperare e dotare di infrastrutture, tramite F.I.L.S.E. S.p.a., aree e fabbricati, destinati all'insediamento di imprese aventi sede operativa nell'ambito dei distretti industriali o appartenenti a una filiera produttiva collegata ad una specializzazione produttiva;

g) sostenere progetti d'investimento rivolti a favorire l'insediamento di attività produttive che utilizzino sistemi innovativi ambientali;

h) sostenere progetti di investimento rivolti alla produzione di fonti di energia non esauribili.

2. La Regione costituisce altresì un fondo destinato a F.I.L.S.E. S.p.a. per le attività dirette a:

a) favorire il coordinamento dell'attività dei distretti;

b) effettuare animazione economica, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, a supporto delle attività di distretto mediante anche azioni mirate di accompagnamento e supporto alle aziende;

c) assistere le imprese per il monitoraggio sulla formazione e attuazione dei progetti nonché per la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti.

3. I fondi vengono costituiti presso la F.I.L.S.E. S.p.a. con apposita deliberazione della giunta regionale. Per quanto riguarda il fondo di rotazione, la deliberazione definisce, in particolare, le modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale in applicazione di quanto disposto dall'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)) e successive modificazioni.

4. I rapporti tra la Regione e F.I.L.S.E. S.p.a. inerenti la gestione dei fondi e la concessione delle agevolazioni, sono disciplinati da una apposita convenzione approvata dalla giunta regionale, che definisce, tra l'altro, le modalità di rendicontazione annuale della gestione.

5. I fondi potranno essere implementati con risorse finanziarie comunitarie, statali e regionali, tenuto conto degli obiettivi e delle priorità indicate dalla giunta regionale, in via complementare e sussidiaria rispetto alle norme e agevolazioni statali.

6. Tutte le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.»

Art. 5.

Inserimento dell'art. 4-bis

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 33/2002 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Agevolazioni per i distretti industriali*). — 1. La giunta regionale, sentiti i comitati di distretto di cui all'art. 8 e le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale degli industriali, degli artigiani, delle cooperative e sindacali dei lavoratori, approva le priorità, i criteri e le modalità attuative per la concessione di agevolazioni per la realizzazione dei progetti di investimento di cui all'art. 4, comma 1, da parte dei beneficiari.

2. La giunta regionale stabilisce, tra l'altro:

a) le disposizioni dirette a garantire il coordinamento con gli interventi comunitari e nazionali;

b) le modalità e i termini di presentazione delle domande di agevolazione a F.I.L.S.E. S.p.a.;

c) i criteri, tra i quali la crescita dell'occupazione stabile e il rispetto delle norme in materia di lavoro, le modalità e i termini di valutazione ed ammissione dei progetti alle agevolazioni;

d) la forma e l'intensità delle agevolazioni concedibili;

e) le modalità e i termini di concessione ed erogazione delle agevolazioni da parte di F.I.L.S.E. S.p.a.;

f) la quota dei fondi di cui all'art. 4 da destinare ai singoli interventi;

g) i casi, le modalità ed i tempi di revoca dei contributi da parte di F.I.L.S.E. S.p.a.

3. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), le modalità attuative devono altresì stabilire le disposizioni volte a garantire la compatibilità e il coordinamento con le iniziative di cui all'art. 6 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 43, (norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese), nonché i criteri e gli elementi di formazione del prezzo di alienazione alle imprese degli immobili o delle opere realizzate.»

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 5

1. L'art. 5 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 3 ottobre 2003 n. 24, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Beneficiari*). — 1. Le agevolazioni sono concesse ai seguenti soggetti:

a) consorzi;

b) società consortili;

c) società miste a capitale pubblico privato;

d) associazioni temporanee e altre forme di cooperazione tra imprese, comunque denominate.

2. Le imprese costituenti i soggetti di cui al comma 1 devono essere in prevalenza di piccola e media dimensione di cui alla vigente normativa e appartenere alla medesima filiera produttiva.

3. La maggioranza delle imprese costituenti i soggetti di cui al comma 1 deve avere sede operativa nel territorio distrettuale ovvero le imprese aventi sede operativa nel territorio del distretto devono partecipare al costo del progetto per una quota più elevata rispetto a quella complessivamente sostenuta dalle imprese aventi sede al di fuori di tale territorio.

4. Ogni soggetto di cui al comma 1 può comunque prevedere la partecipazione di soggetti, pubblici e privati, non aventi sede nel distretto e anche non appartenenti alla medesima filiera produttiva, purché detti soggetti non partecipino al costo del progetto in misura complessivamente superiore a quella sostenuta dai soggetti appartenenti al distretto o alla filiera.»

Art. 7.

Abrogazione dell'art. 6

1. L'art. 6 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 24/2003, è abrogato.

Art. 8.

Modificazioni all'art. 7

1. La lettera *h*) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 33/2002 è sostituita dalla seguente:

«*h*) svolgere attività di animazione economica e promozione territoriale, anche in collaborazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale degli industriali, degli artigiani e delle cooperative o con gli enti locali territoriali;».

2. Dopo la lettera *i*) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 33/2002 è aggiunta la seguente:

«*i-bis*) favorire forme di collaborazione permanenti o durevoli tra le imprese.».

Art. 9.

Inserimento degli articoli 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 33/2002 sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis (Progetti di filiera). — 1. La Regione promuove, quale strumento di politica industriale, il rafforzamento e lo sviluppo della specializzazione settoriale delle imprese per conseguire una maggior efficienza di filiera produttiva.

2. A tal fine la Regione concede agevolazioni alle imprese associate, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, aventi sede operativa nel territorio regionale e operanti nei settori di attività corrispondenti alle specializzazioni produttive distrettuali individuate sulla base della deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 2, che presentino progetti di filiera. Le agevolazioni possono essere concesse anche a progetti che comprendano attività complementari rispetto a quelle corrispondenti alle specializzazioni produttive.

3. La giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali, degli industriali, degli artigiani e delle cooperative, maggiormente rappresentative a livello regionale con propria deliberazione, definisce:

a) i criteri per la concessione delle agevolazioni da parte di F.I.L.S.E. S.p.a.;

b) le caratteristiche dei progetti;

c) la percentuale di risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell'art. 4 riservate ai progetti di filiera regionale;

d) le procedure per la presentazione delle domande di agevolazione;

e) la forma e l'entità delle agevolazioni concedibili.

«Art. 7-ter (Distretti tecnologici regionali). — 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge si intendono per distretti tecnologici regionali le società costituite da imprese, enti e centri di ricerca, università, finalizzate ad attività di ricerca, sviluppo pre-competitivo, trasferimento di tecnologie, innovazione di processo e di prodotto, internazionalizzazione del mercato. Possono altresì partecipare enti pubblici e società da loro controllate, con la finalità di favorire lo sviluppo dell'attività dei distretti tecnologici nel territorio.

«Art. 7-quater (Agevolazioni per i distretti tecnologici regionali). — 1. I distretti tecnologici regionali possono beneficiare di cofinanziamenti direttamente a carico della presente legge, qualora tali distretti siano oggetto della programmazione comunitaria o della programmazione negoziata.

2. I criteri e le modalità di concessione dei cofinanziamenti sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale.

«Art. 7-quinquies (Forme di collaborazione). — 1. La Regione e F.I.L.S.E. S.p.a. possono avvalersi degli enti strumentali e delle società da loro controllate e partecipate per lo sviluppo degli investimenti nei distretti e nelle relative filiere produttive, con particolare riguardo, tra l'altro, ai settori della ricerca, del lavoro, dell'informatica, dell'energia, dell'ambiente, dell'accesso al credito, dell'internazionalizzazione, nonché per la integrazione localizzativa delle imprese attraverso le società di promozione e sviluppo esistenti sul territorio.

2. Per favorire lo sviluppo dei distretti industriali la Regione può stipulare accordi di collaborazione con le società partecipate dalle Amministrazioni provinciali e comunali.».

Art. 10.

Modificazioni all'art. 8

1. Dopo la lettera *e*) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dall'art. 3 della legge regionale n. 24/2003, è aggiunta la seguente:

«*e-bis* un rappresentante della provincia territorialmente competente.».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 8 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dall'art. 3 della legge regionale n. 24/2003, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica la cui organizzazione e il funzionamento sono assicurate dalla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, o dall'Autorità portuale eventualmente rappresentata nel comitato.».

Art. 11.

Modificazioni all'art. 9

1. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 33/2002 è sostituito dal seguente:

«2. In particolare, il comitato:

a) favorisce la migliore utilizzazione, a livello locale, degli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria;

b) esprime proposte e pareri alla giunta regionale in materia di politica industriale di interesse locale;

c) promuove la realizzazione di progetti comuni tra le imprese dei distretti;

d) individua la necessità di progetti infrastrutturali e se ne fa promotore presso gli enti competenti;

e) esprime un parere sui progetti di cui all'art. 7.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 33/2002, è aggiunto il seguente:

«2-bis. I comitati possono proporre alla giunta regionale l'aggregazione dei distretti industriali finalizzata:

a) al perseguimento di obiettivi comuni;

b) al miglioramento della capacità di innovazione e della competitività;

c) allo sviluppo di competenze integrate.».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 11

1. L'art. 11 della legge regionale n. 33/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Norma finanziaria). — 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni al bilancio per l'anno finanziario 2006:

stato di previsione dell'entrata:

aumento di € 3.000.000,00 in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.3.3.» recuperi e rimborsi di natura diversa;

stato di previsione della spesa:

utilizzo di quota pari a € 300.000,00 in termini di competenza e di cassa, della U.P.B. 18.107 «fondo speciale di parte corrente»;

utilizzo di quota pari a € 1.000.000,00 in termini di competenza e di cassa, della U.P.B. 18.207 «fondo speciale di conto capitale»;

iscrizione di € 300.000,00 in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 14.101 «spese connesse allo sviluppo dell'industria e delle piccole e medie imprese»;

iscrizione di € 4.000.000,00 in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 14.201 «interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.».

Art. 13.

Norma transitoria

1. Sono fatti salvi gli effetti della legge regionale 13 agosto 2002 n. 33 (interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali) come modificata dalla legge regionale 3 ottobre 2003, n. 24 (modificazioni alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 33) relativamente alle domande di contributo presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le risorse finanziarie regionali di cui alla legge regionale n. 33/2002 non utilizzate da F.I.L.S.E. S.p.a., affluiscono all'entrata del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 3 luglio 2006

BURLANDO

06R0481

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2006, n. 18.

Calendario venatorio regionale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29, (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 19 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

CALENDARIO VENATORIO

Art. 1.

Caccia programmata

1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria si applica il seguente regime di caccia programmata:

A) periodi di caccia:

1) dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre di ogni anno la caccia alla selvaggina stanziale è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali e precisamente:

nella provincia di Imperia nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica, esclusa la zona Alpi;

nelle province di Genova, Savona e La Spezia in tre giorni a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della provincia ai sensi del successivo punto E).

Nelle dette giornate, fisse o a scelta, è altresì consentita la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante;

2) dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno, sulla base delle consuetudini venatorie locali e delle osservazioni relative alle annate precedenti, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita, ferma restando l'esclusione nei giorni di martedì e venerdì, per le ulteriori due giornate settimanali in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle province, esclusivamente se praticate da appostamento;

3) non sono mai consentite né la posta né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma o da cerca. L'attività venatoria alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto;

4) dal 1° dicembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo è consentita la caccia, sia da appostamento che in forma vagante con l'impiego di cani, alla selvaggina migratoria per complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedì e del venerdì e di eventuali ulteriori limitazioni. È fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia alla volpe, al fagiano, al cinghiale e ad altri ungulati.

B) specie cacciabili e relativi periodi di caccia: nei periodi di tempo di cui al punto A) sono cacciabili le seguenti specie:

1) dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre di ogni anno: starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico. Le province, tenuto conto della consistenza faunistica e sentite le indicazioni degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) e dei comprensori alpini (C.A.), possono prolungare il periodo di caccia alle specie stanziali fino al 31 dicembre;

2) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre di ogni anno: quaglia, tortora, merlo;

3) dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella, colombaccio, beccaccia, beccaccino, fagiano, volpe, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza;

4) dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno: fagiano di monte, (limitatamente ai soggetti maschi):

caccia alla volpe: è consentita ai singoli cacciatori dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo in ogni giornata aperta alla caccia nel periodo compreso tra il 15 dicembre di ogni anno ed il 31 gennaio dell'anno successivo può essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle province, alle squadre appositamente costituite, con l'impiego di ausiliari, in località determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia;

caccia alla pernice rossa ed alla starna: per la pernice rossa e la starna le province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia;

caccia al fagiano di monte: le amministrazioni provinciali di Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica censita sul territorio e determinano le modalità di denuncia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.

C) Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica:

pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione per il daino delle province di Genova e Savona, e per il camoscio della provincia di Imperia.

D) Prelievo venatorio del cinghiale e prelievo degli ungulati in forma selettiva:

1) cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle province e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti, nei seguenti periodi: dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno con facoltà delle province di poter variare le date di apertura e di chiusura, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

2) prelievo degli ungulati in forma selettiva: l'approvazione di eventuali piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo è conferita alle province nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme statali e regionali previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Di tali piani di abbattimento, ogni fine stagione venatoria, dovrà essere trasmessa, agli uffici competenti regionali, dettagliata relazione. È altresì conferito alle province il potere di regolamentare la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli previsti dalla legge n. 157/1992, ai sensi dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria).

E) Zona delle Alpi:

1) l'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo su conformi disposizioni emanate dalle Province. Sui terreni ricadenti in Zona Alpi coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente per ungulati e tetraonidi secondo le disposizioni del presente calendario.

F) Orario di caccia:

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l'orario di seguito riportato, con le eccezioni previste per la caccia di selezione agli ungulati che può terminare sino ad un'ora dopo il tramonto e per la beccaccia come disposto al punto 3 della lettera A) del presente comma:

dalla terza domenica di settembre al 30 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15 (ora legale);

dal 1° ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,45 (ora legale);

dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale dalle ore 7 alle ore 18,30 (ora legale);

dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre dalle ore 6 alle ore 17,30;

dal 1° novembre al 15 novembre dalle ore 6,15 alle ore 17,15;

dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,30 alle ore 17;

dal 1° dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45;

dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7 alle ore 17;

dal 1° gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15 alle ore 17,15;

dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 7 alle ore 17,30.

G) Caccia con il falco e con l'arco:

la caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da ferma. L'uso dell'arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'uso del fucile.

H) Allenamento cani:

1) l'allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia, può essere condotto dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre, esclusi i giorni di martedì e venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto;

2) l'addestramento cani per la caccia al cinghiale è regolamentato dalle province, fermo restando quanto stabilito al punto 1).

I) Carniere massimo giornaliero:

Per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati:

1) Selvaggina stanziale: fagiano, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente due capi, dei quali una sola pernice rossa, una sola starna e una sola lepre; fagiano di monte: un capo;

2) selvaggina migratoria: venti capi complessivamente con il limite di:

colombaccio: dieci capi;

beccaccia: tre capi;

beccaccino: due capi;

germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella: complessivamente cinque capi;

alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga: complessivamente due capi.

È consentito, oltre a quanto previsto dai punti 1 e 2, il prelievo di venti capi per specie per la cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia;

L) Carniere massimo stagionale:

Ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso di un'intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:

beccaccia venti capi;

fagiano venti capi;

lepre, pernice rossa e starna: complessivamente otto capi con il limite massimo di quattro capi per specie.

2. È vietato esercitare l'attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui al comma 1 ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti.

3. Il prelievo di specie consentite, all'interno delle strutture private per la caccia (aziende faunistico venatorie e aziende agriturismo-venatorie), è autorizzato nei periodi previsti dal presente calendario e nel rispetto dell'art. 32, commi 6 e 7, della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29, (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni e dello specifico regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1, (regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia: - aziende faunistico venatorie (art. 32, comma 1, lettera a) - aziende agriturismo-venatorie (art. 32, comma 1, lettera b)). Art. 32, comma 4 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29). Nelle aziende faunistico-venatorie il prelievo della selvaggina stanziale è consentito fino al raggiungimento dei contingenti di abbattimento stabiliti dai relativi piani autorizzati dalle province.

Art. 2.

Limitazioni all'attività venatoria

1. Le province possono, per i territori di rispettiva competenza, vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all'art. 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie o altre calamità.

2. La Regione può adottare le limitazioni ed i divieti di cui al comma 1 sui territori di due o più province per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie o altre calamità.

Art. 3.

Tesserino per l'esercizio venatorio

1. Il tesserino venatorio regionale deve essere compilato a cura del cacciatore come disposto dall'art. 38 della legge regionale n. 29/1994, e dalle istruzioni riportate sul tesserino medesimo. Le annotazioni relative ai prelievi della beccaccia devono essere fatte al momento del recupero di ogni soggetto.

2. Coloro che intendessero rinunciare all'attività venatoria dovranno riconsegnare il tesserino della stagione precedente entro e non oltre il 15 di ottobre.

3. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 1994, N. 29 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO).

Art. 4.

Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 29/1994

1. Il comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 è sostituito dal seguente:

«4. La giunta regionale, sentiti la commissione faunistico-venatoria regionale e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, propone al consiglio regionale l'approvazione del calendario venatorio regionale che ha validità biennale.

Ogni anno, entro il 31 maggio, la giunta regionale, sentito l'INFS e la commissione faunistico-venatoria relaziona alla competente commissione consiliare che valuta la necessità di eventuali modifiche al calendario venatorio in vigore. In tal caso la giunta propone al consiglio regionale un conseguente provvedimento.

La Regione approva annualmente il tesserino relativo all'intera stagione venatoria».

Art. 5.

Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 29/1994

1. Il comma 8 dell'art. 40 della legge regionale n. 29/1994 è sostituito dal seguente:

«8. Le province organizzano corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e per l'aggiornamento sui contenuti innovativi della presente legge, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute. A tale scopo la Regione coordina la predisposizione di testi di studio uniformi per tutte le province.».

Capo III

NORME GENERALI

Art. 6.

Vigilanza

1. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, trovano specifico riferimento le disposizioni contenute nell'art. 48, comma 1 della legge regionale n. 29/1994.

Art. 7.

Sanzioni

1. Il contravventore alle norme contenute nel presente calendario è soggetto alle sanzioni previste dalla legge n. 157/1992, dalla legge regionale n. 29/1994 e successive modifiche ed integrazioni e dalle altre norme vigenti in materia. In particolare per l'abbattimento di specie cacciabili, ma proibite dalle province, si applicano le sanzioni previste dall'art. 49 della legge regionale n. 29/1994.

Art. 8.

Norme finali e transitorie

1. Il presente calendario ha validità per le stagioni venatorie 2006/2007 e 2007/2008.

2. Si approva il tesserino venatorio regionale valido per la sola stagione venatoria 2006/2007 di cui all'allegato A.

3. Al fine di prevenire una possibile diffusione dell'influenza aviaria la Regione adotta linee guida dirette alla tutela di coloro che praticano l'attività venatoria o che svolgono la vigilanza sul territorio.

4. In attuazione della legge 6 febbraio 2006 n. 66 «adesione della Repubblica italiana all'accordo di conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - Eurasia, con allegati e tabelle fatto a l'Aja il 15 agosto 1996» la Regione adotta, qualora si rendano necessarie, misure di tutela volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio.

5. Le province tramite il piano faunistico venatorio di cui all'art. 6 della legge regionale n. 29/1994, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della biodiversità, garantiscono la tutela degli habitat e delle specie di fauna selvatica in attuazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, (regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Per tutto quanto non indicato nel presente calendario, valgono le disposizioni contenute nella disciplina vigente in materia.

Art. 9.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 14 luglio 2006

BURLANDO

(*Omissis*)

06R0482

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
3 maggio 2006, n. 19.

Regolamento relativo alla legge provinciale sui masi chiusi.

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 26/I-II del 27 giugno 2006*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1094 del 3 aprile 2006.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento attua l'art. 2, comma 3, lettera a) e l'art. 49 della legge provinciale del 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, sui «masi chiusi».

Art. 2.

Titoli di studio e diplomi necessari per la costituzione di un maso chiuso

1. Ai fini della costituzione di un maso chiuso ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale del 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, sui masi chiusi, un giovane agricoltore o una giovane agricoltrice deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio o diplomi:

a) titolo accademico o diploma di un istituto di formazione tecnica superiore in discipline agrarie, forestali o economia domestica e scienze dell'alimentazione;

b) diploma di maturità conseguito presso un istituto tecnico agrario;

c) diploma di una scuola professionale ad indirizzo agrario o di economia domestica.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 3 maggio 2006

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2006
registro n. 1, foglio n. 13.*

(*Omissis*)

06R0376

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 12.

Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 110 del 28 luglio 2006)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Principi e finalità

1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative della Regione e degli enti locali in materia di autorizzazione dello svolgimento delle attività cinematografiche.

2. Al fine di promuovere una più adeguata presenza, una migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività cinematografiche sul territorio, la Regione si attiene ai seguenti principi generali:

a) centralità dello spettatore, affinché possa contare su una rete di sale e arene efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata;

b) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di strutture e attività cinematografiche;

c) valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico per la qualità sociale delle città e del territorio.

3. La Regione persegue lo sviluppo e l'innovazione della rete di sale e arene cinematografiche, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori.

4. Nel definire la programmazione per l'insediamento delle attività cinematografiche e audiovisive, la Regione promuove la concertazione con gli enti locali e il confronto con gli organismi associativi del settore.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo, adibito a pubblico spettacolo cinematografico.

b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;

c) per multisala, l'insieme costituito da due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e tra loro comunicanti;

d) per arena, il cinema all'aperto, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche, funzionante in un periodo definito con l'atto di programmazione di cui all'art. 4;

e) per cinecircolo, ovvero cinestudio, lo spazio di carattere associativo destinato ad attività cinematografica;

f) per esercizio cinematografico di interesse sovracomunale, la sala, multisala o arena con un numero di posti superiore a cinquecento o con un numero di schermi superiore a tre nei comuni fino a trentamila abitanti, la sala multisala o arena con un numero di posti superiore a ottocento o con un numero di schermi superiore a quattro nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

Art. 3.

Indirizzi generali per l'insediamento di attività cinematografiche

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio di attività cinematografiche sulla base dei seguenti indirizzi generali:

a) favorire l'offerta in relazione alle diversificate esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;

b) favorire la crescita di attività che promuovano la qualità urbana nonché la riqualificazione di aree urbanizzate e il riuso di contenitori dismessi, al fine di migliorare la vivibilità e la sicurezza delle aree di insediamento;

c) salvaguardare i centri storici, favorendo un'adeguata presenza, la riqualificazione e l'ammodernamento degli esercizi;

d) salvaguardare e riqualificare il sistema dell'offerta nelle zone montane, nei comuni minori, nelle frazioni e nelle aree svantaggiate;

e) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio;

f) programmare gli insediamenti delle attività cinematografiche, in stretto raccordo con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica, al fine di assicurare la loro sostenibilità territoriale e ambientale.

2. Nell'attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, la Regione, le province e i comuni tengono conto principalmente delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:

a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realtà periferiche;

b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, per le quali devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei.

Art. 4.

Modalità per l'attuazione degli indirizzi generali

1. Sulla base degli indirizzi di cui all'art. 3, la giunta regionale, previa intesa con la conferenza Regione-autonomie locali ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sentiti gli organismi associativi del settore, propone all'Assemblea legislativa l'approvazione di un atto di programmazione degli insediamenti delle attività cinematografiche.

2. Con l'atto di programmazione di cui al comma 1, l'assemblea legislativa:

a) individua gli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'art. 3, comma 2;

b) definisce i criteri e le condizioni di presenza e sviluppo degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, con riferimento agli ambiti territoriali di cui alla lettera a), tenendo conto dei principi fondamentali di cui all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), della dimensione e della qualità dell'offerta, nonché dei dati sull'andamento del consumo nel settore cinematografico;

c) detta indirizzi e direttive per integrare la programmazione ai sensi della presente legge con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), stabilendo, in particolare, i requisiti di accessibilità, le dotazioni di parcheggi pertinenziali e le dotazioni territoriali per i diversi tipi di esercizi cinematografici;

d) individua il periodo stagionale di funzionamento delle arene.

3. Nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e commerciale, i comuni favoriscono la riattivazione degli esercizi cinematografici dismessi, nonché la riqualificazione degli esercizi ubicati nei centri storici, anche attraverso la parziale destinazione della superficie a servizi o attività commerciali compatibili.

4. Al fine di garantire un'adeguata presenza di sale cinematografiche, i comuni possono stipulare convenzioni con circoli di cultura cinematografica, associazioni di promozione sociale, fondazioni o altri soggetti privati dotati di esperienza e competenza nell'esercizio cinematografico. Nelle convenzioni sono previste misure idonee a garantire la presenza di film d'essai nella programmazione.

Art. 5.

*Pianificazione territoriale e urbanistica
per l'insediamento di attività cinematografiche*

1. Nell'ambito del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) le province definiscono le scelte di pianificazione territoriale per gli insediamenti degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 3, dell'atto di programmazione di cui all'art. 4 e delle strategie di sviluppo socio-economico sostenibile.

2. In conformità con gli indirizzi generali di cui all'art. 3, con le previsioni del PTCP di cui al comma 1, ed in coerenza con l'atto di programmazione di cui all'art. 4, i comuni, attraverso i propri strumenti urbanistici, individuano le aree da destinare agli esercizi cinematografici e definiscono la disciplina relativa.

Art. 6.

Autorizzazioni allo svolgimento delle attività cinematografiche

1. La realizzazione e la trasformazione di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché la ristrutturazione o l'ampliamento di sale e arene già in attività, sono soggetti ad un'autorizzazione unica per l'insediamento, rilasciata dal comune territorialmente competente. L'autorizzazione unica comprende anche il titolo, edilizio ed è rilasciata in coerenza con la presente legge e del rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, accesso alle persone disabili, tutela dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

2. Per gli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale l'autorizzazione è subordinata ad accertamento di conformità con l'atto di programmazione di cui all'art. 4. L'accertamento di conformità e il rilascio della relativa attestazione competono alla Regione.

3. La ristrutturazione e l'ampliamento di esercizi cinematografici di interesse sovracomunale o che divengano di interesse sovracomunale a seguito della ristrutturazione o dell'ampliamento richiesto, anche con aumento del numero delle sale, sono soggetti all'accertamento di conformità di cui al comma 2 solo nel caso in cui l'intervento comporti un aumento di posti superiore al dieci per cento di quelli indicati nella licenza di agibilità valida alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di quelli indicati nell'autorizzazione unica originaria nel caso di esercizi cinematografici realizzati successivamente.

4. L'autorizzazione decade nel caso in cui i lavori non abbiano inizio entro un anno dal rilascio e non siano conclusi entro tre anni dalla medesima data.

5. I termini di cui al comma 4 possono essere prorogati per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà del titolare dell'autorizzazione, su richiesta presentata anteriormente alla scadenza.

6. La decadenza dell'autorizzazione è dichiarata con un apposito atto del comune.

7. Conclusi i lavori, l'avvio dell'attività degli esercizi cinematografici è subordinato al rilascio di un'autorizzazione unica comprensiva dei certificati di conformità ed agibilità previsti dalle normative vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza, nonché delle licenze amministrative e degli altri atti di assenso comunque denominati

Art. 7.

Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Le domande di autorizzazione per l'insediamento degli esercizi cinematografici, complete degli allegati necessari alla loro valutazione, individuati con apposito atto dalla giunta regionale, nonché le domande di autorizzazione all'avvio dell'attività sono presentate allo sportello unico per le attività produttive del comune territorialmente competente e sono esaminate con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 8.

Monitoraggio

1. La Regione, al fine di analizzare compiutamente il sistema dell'offerta cinematografica, anche nell'ambito delle proprie funzioni di osservatorio regionale dello spettacolo, provvede a realizzare:

a) un sistema informativo sulla rete di sale e arene cinematografiche, nell'ambito del Sistema informativo regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), avvalendosi anche dei comuni, delle province e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) un rapporto annuale sull'andamento e le tendenze dei consumi cinematografici.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

Termini per l'approvazione degli atti di competenza regionale

1. L'assemblea legislativa approva l'atto di programmazione di cui all'art. 4 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La giunta regionale individua gli elaborati da allegare alla domanda di autorizzazione unica per l'insediamento entro trenta giorni dall'approvazione dell'atto di programmazione.

Art. 10.

*Norme di prima attuazione per la valutazione dell'idoneità
delle aree per esercizi cinematografici di interesse sovracomunale*

1. Nella fase di prima attuazione, ai fini della verifica dell'idoneità delle aree da destinare all'insediamento di esercizi cinematografici di interesse sovracomunale fra quelle che risultano già destinate agli esercizi cinematografici dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, la provincia convoca una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), cui partecipano la Regione, la provincia medesima ed i comuni interessati alle aree di cui all'art. 5, comma 1.

2. Ai fini della preparazione della conferenza dei servizi, entro il termine di novanta giorni dall'approvazione dell'atto di programmazione di cui all'art. 4 ed in conformità con esso, il comune valuta quali aree destinare alla localizzazione di esercizi cinematografici di interesse sovracomunale tra quelle per le quali gli strumenti urbanistici vigenti o adottati prevedano l'insediamento di esercizi cinematografici.

3. In sede di conferenza dei servizi i partecipanti valutano congiuntamente, sulla base degli indirizzi generali di cui all'art. 3 e dei criteri di cui all'art. 4, le opportunità localizzative dei comuni e gli effetti cumulativi delle stesse. La conferenza dei servizi, sentite le organizzazioni delle imprese di esercizio cinematografico e le associazioni di cultura cinematografica maggiormente rappresentative:

a) individua le aree idonee all'insediamento degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, indicando le eventuali prescrizioni o condizioni di natura urbanistica ed ambientale per la loro attuazione;

b) individua i criteri per la valutazione di compatibilità delle varianti degli strumenti di pianificazione comunale.

4. La conferenza dei servizi è convocata entro centoventi giorni dall'approvazione dell'atto di programmazione di cui all'art. 1 lavori della conferenza dei servizi si concludono entro sessanta giorni dall'avvio della conferenza.

5. Le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi costituiscono adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti; esse costituiscono inoltre parametro per l'accertamento di conformità della pianificazione comunale.

6. All'atto dell'integrazione del PTCP con i contenuti di cui all'art. 5 comma 1, la provincia verifica ed aggiorna le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi.

Art. 11.

Norme transitorie sul procedimento di autorizzazione

1. La presente legge non disciplina le domande di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già in attività presentate al Ministero per i beni e le attività culturali prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla conclusione dei lavori della conferenza dei servizi di cui all'art. 10, ovvero fino all'integrazione nei PTCP dei contenuti di cui all'art. 5, comma 1, i termini per l'esame delle domande di autorizzazione unica per l'insediamento degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale sono sospesi. Successivamente, nei casi in cui risulti necessario adeguare o modificare la domanda, il comune assegna ai richiedenti un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni, a pena di decadenza.

3. Nei comuni in cui non sia stato attivato lo sportello unico per le attività produttive, il responsabile del procedimento esamina le domande di autorizzazione per l'insediamento degli esercizi cinematografici, nonché le domande di autorizzazione all'avvio dell'attività, secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 1.

Art. 12.

Clausola valutativa

1. Con cadenza triennale l'assemblea legislativa, con le modalità all'uopo previste dallo statuto e dal regolamento assembleare, valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati da essa ottenuti. A tal fine verrà presentata dalla giunta regionale alla commissione assembleare competente una relazione che risponda in modo documentato ai seguenti quesiti:

a) come si è modificato il panorama dell'offerta cinematografica in regione;

b) qual è stato l'andamento dei consumi cinematografici nel triennio, anche in relazione alle differenti tipologie d'offerta;

c) quali interventi sono stati attuati, in relazione alle finalità della presente legge, per favorire la crescita, il consolidamento e il riequilibrio del sistema dell'esercizio cinematografico;

d) quali effetti abbia prodotto l'istituzione dell'autorizzazione unica per l'insediamento ai fini della semplificazione del procedimento.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 luglio 2006

ERRANI

06R0442

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 13.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 111 del 28 luglio 2006*)

(Omissis).

06R0478

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2006, n. 31.

Disposizioni in materia di contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 18 luglio 2006*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rendiconto dei contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali

1. Gli enti locali beneficiari dei contributi straordinari concessi dalla Regione sono tenuti, ai fini del rendiconto dei contributi, a presentare unicamente la documentazione sulle attività svolte, sulle spese sostenute e sui risultati ottenuti, nei termini e con le modalità previsti dalle leggi regionali e dai provvedimenti attuativi.

2. Gli effetti della mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, o di presentazione di documentazione insufficiente, sono stabiliti dalle leggi regionali e dai provvedimenti attuativi medesimi.

Art. 2.

Revoca dei contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali ai sensi della legge regionale n. 40/2001 e della legge regionale n. 39/2004. Disposizioni per l'anno 2006.

1. I contributi straordinari concessi dalla Regione ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), e della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 «Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente»). Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 «Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica». Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 «Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani»), sono revocati nei casi, con le modalità e nelle misure stabiliti dalle leggi medesime e dai provvedimenti attuativi.

2. Alla revoca si provvede comunque in caso di mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 1, comma 1.

3. In ogni caso, prima di effettuare la revoca, la Regione assegna all'ente un termine ulteriore, non superiore a quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, entro il quale l'ente medesimo può presentare la documentazione necessaria ad evitare la revoca.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contributi soggetti a rendicontazione nell'anno 2006. I termini, relativi alla presentazione della documentazione di cui all'art. 1, comma 1, già scaduti il 1° marzo 2006, sono differiti al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 luglio 2006

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 5 luglio 2006.

06R0423

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2006, n. 32/R.

Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) in attuazione della direttiva del consiglio 91/976/CEE, del 12 dicembre 1991.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 18 luglio 2006)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la direttiva 91/676/CEE, direttiva del consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Visto l'art. 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) che attribuisce alle regioni la competenza di individuare le zone vulnerabili ed ad adottare programmi di azione obbligatori per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola e che prevede all'allegato 7/A - IV le indicazioni e le misure per i programmi di azione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole forestali del 7 aprile 2006 (criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);

Visti gli articoli 42, commi 2 e 4, e 66, comma 3, dello statuto regionale;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale n. 15 del 22 maggio 2006 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché della intesa raggiunta al tavolo di concertazione in agricoltura e vista la comunicazione effettuata al tavolo di concertazione istituzionale;

Acquisito il parere favorevole delle commissioni consiliari «Agricoltura» e «Territorio e ambiente» che si sono espresse, in seduta congiunta, in data 22 giugno 2006;

Dato atto che il consiglio delle autonomie locali non si è espresso;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 497 del 10 luglio 2006 che approva il regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) in attuazione della direttiva del consiglio 91/976/CEE del 12 dicembre 1991;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce il programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque causato dai nitrati di origine agricola.

2. Il presente regolamento si applica nella zona vulnerabile costiera tra Rosignano Marittimo e Castagneto Carducci, di cui alla delibera del consiglio regionale 8 ottobre 2003, n. 170 e nella zona vulnerabile area circostante il lago di Massaciuccoli di cui alla delibera del consiglio regionale 8 ottobre 2003, n. 172 nonché alle zone vulnerabili che sono istituite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. L'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento disciplinata dal presente regolamento è esclusa ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) dal campo di applicazione della parte IV del medesimo decreto legislativo.

4. L'utilizzazione agronomica dello stallatico effettuata ai sensi del presente regolamento, non necessita del documento commerciale, dell'autorizzazione sanitaria, dell'identificazione specifica, del riconoscimento degli impianti di immagazzinaggio di cui all'art. 7 del regolamento CE 1774/2002.

Art. 2.

Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 74 del decreto legislativo n. 152/2006 ai fini del presente regolamento si intende per:

a) consistenza dell'allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento;

b) stallatico: gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati;

c) effluenti di allevamento palabili e non palabili: miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado o non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;

d) liquami: effluenti di allevamento non palabili, sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:

1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;

2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;

3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;

4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti di allevamento;

5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;

6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono da considerare come liquami;

e) letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:

1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;

2) le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;

3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamento di effluenti di allevamento;

4) i letami, e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;

f) stoccaggio: deposito di effluenti e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari;

g) accumuli di letami: depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all'utilizzazione, così come previsto dall'art. 11 del presente regolamento;

h) trattamento: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atto a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e di ridurre i rischi igienico-sanitari;

i) destinatario: il soggetto che riceve gli effluenti sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica;

j) fertirrigazione: l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame;

k) area aziendale omogenea: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati ineteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;

l) codice di buona pratica agricola (CPBA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole;

m) allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio esistenti ai fini dell'utilizzazione agronomica quelli in esercizio alla data di applicazione del presente regolamento;

n) concimi: qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici della fertilità a queste necessari per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo;

o) ammendanti: qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, capace di modificare e migliorare le proprietà e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un terreno;

p) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

q) fertilizzanti: qualsiasi sostanza contenente, uno o più composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi di cui alla lettera p).

Art. 3.

Criteria generali di utilizzazione dei concimi azotati, degli effluenti di allevamento e degli ammendanti organici

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748 (nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti) è consentita a condizione che:

- a) sia garantita la tutela dei corpi idrici e per gli stessi il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli 76 e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006;
- b) sia prodotto un effetto concimante e/o ammendante sul terreno;
- c) sia assicurata l'adeguatezza ai fabbisogni della coltura dei quantitativi di azoto;
- d) siano rispettati i tempi di distribuzione;
- e) siano rispettate le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche;
- f) sia limitata l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione, in coerenza con il codice di buona pratica agricola.

Art. 4.

Divieti di utilizzazione dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici

1. L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui alla legge n. 748/1984 è vietata:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- b) su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea oggetto di spandimento, superiore al venticinque per cento;
- c) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- d) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto o terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- e) nelle ventiquattro ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione per scorrimento e concimi non interrati;
- f) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive ed infestive diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

2. L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui legge n. 748/1984 è inoltre vietata almeno entro:

- a) cinque metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali non significativi;
- b) dieci metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi così come definiti dalla delibera della giunta regionale 10 marzo 2003, n. 225 (acquisizione del quadro conoscitivo relativo alla qualità delle acque superficiali ed a specifica destinazione, ai sensi del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modificazioni);
- c) venticinque metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, quali il Padule Diaccia Botrona, il lago di Burano, la laguna di Orbetello, il Padule di Bolgheri così come individuate dalla delibera della giunta regionale n. 231 del 15 marzo 2004 (convenzione internazionale relativa alle zone umide di importanza internazionale (convenzione Ramsar) - Richiesta di riconoscimento per zone umide toscane).

3. Le distanze dalle sponde dei corsi di acqua sono misurate in senso orizzontale a partire dal piede interno dell'argine del corso di acqua o in mancanza di esso, dal ciglio di sponda del corso.

4. Nelle fasce di divieto è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea o tramite coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch, crops-sovescio, prati, prati pascoli, pascoli o normale coltura in rotazione.

5. L'utilizzazione agronomica dei letami e materiali a essi assimilati, dei concimi azotati, degli ammendanti organici, di cui alla legge n. 748/1984 è vietato nella stagione autunno invernale, di norma dal primo dicembre alla fine di febbraio.

6. Per le coltivazioni, ad eccezione delle colture permanenti, che vengono seminate o trapiantate nella stagione autunno invernale quali ortaggi, floricole, vivaistiche, cereali e generalmente seminativi vernini, il periodo di divieto di cui al comma 5 può essere anticipato o ritardato a livello aziendale fino ad un massimo di trenta giorni. La variazione del periodo di divieto deve essere riportata nel programma di utilizzazione agronomica (PUA) di cui all'art. 15 o nella comunicazione di cui all'art. 16.

7. Per le coltivazioni protette, qualora la somministrazione di effluenti sia strettamente correlata al loro fabbisogno il periodo di divieto di cui al comma 5 non si applica.

8. Le disposizioni di cui al comma 2, non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati

Art. 5.

Divieti di utilizzazione dei liquami e dei fanghi

1. Fatti salvi i divieti per i fanghi previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), l'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fanghi derivati da trattamenti di depurazione oltre che nei casi previsti all'art. 4, comma 1 è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea oggetto di spandimento, superiore al dieci per cento, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4;
- b) entro dieci metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- c) entro trenta metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque marino-costiere, lacuali e di transizione nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 1971;
- d) entro cinquanta metri dalle strade statali, regionali, provinciali ed abitazioni esterne all'azienda agricola, ad eccezione delle superfici nelle zone a prevalente ed esclusiva funzione agricola e le relative sottozone qualora il liquame venga interrato entro dodici ore dallo spandimento;
- e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- f) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, con l'esclusione del periodo di riposo vegetativo delle piante, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- g) dopo l'impianto nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, aree utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- h) nelle aree coltivate a colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

2. Nelle fasce di divieto da cui al comma 1, lettere b) e e) è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea o tramite coltura intercalare, coltura di copertura quali catch, crops-sovescio, prati, prati pascoli, pascoli o normale coltura in rotazione e ove possibile, è raccomandata la costituzione di siepi e/o altre superfici boscate.

3. La distribuzione del liquame nell'ambito della superficie oggetto di spandimento può avvenire per pendenze superiori al dieci per cento fino ad un massimo del venti per cento rispettando almeno una delle seguenti condizioni:

a) liquame distribuito in almeno due volte con intervallo di tempo superiore a ventiquattro ore su terreni non saturi di umidità utilizzando bassa pressione ed interrimento entro le dodici ore dalla distribuzione; questa pratica eseguita generalmente in pre-semina. Ogni volta non può essere superata la quantità di liquame corrispondente a cento chilogrammi di azoto per ettaro di superficie interessata dalla distribuzione;

b) su terreni non saturi di acqua, spargimento del liquame a raso in bande o superficiale a bassa pressione almeno in due frazioni con intervallo di tempo superiore a cinque giorni su colture seminate, di secondo raccolto, permanenti o prative; questa pratica è generalmente eseguita in copertura.

4. La distribuzione di liquami tramite mezzi che contemporaneamente lo distribuiscono e lo interrano permette di utilizzare terreni con pendenze fino al venticinque per cento qualora siano rispettate le condizioni di cui al comma 3 e quando il quantitativo di azoto totale annuale, comunque non superiore a centosettanta chilogrammi di azoto per gli effluenti di allevamento, non superi i duecentodieci chilogrammi per ettaro.

5. È vietato interrare direttamente i liquami provenienti dagli allevamenti oltre i quaranta centimetri di terreno al fine di ridurre il percolamento degli elementi nutritivi verso la falda acquifera.

6. L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è vietato nella stagione autunno invernale, di norma nei seguenti periodi:

a) dal 1° dicembre alla fine di febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente;

b) dal 1° novembre alla fine di febbraio nei terreni destinati ad altre colture.

7. Per le coltivazioni, ad eccezione delle colture permanenti, che vengono seminate o trapiantate nella stagione autunno invernale quali ortaggi, floricole, vivaistiche, cereali e generalmente seminativi vernini, il periodo di divieto di cui al comma 6 può essere anticipato o ritardato a livello aziendale fino ad un massimo di trenta giorni. La variazione del periodo di divieto deve essere riportata nel PUA di cui all'art. 15 o nella comunicazione di cui all'art. 16.

8. Per le coltivazioni protette, qualora la somministrazione di effluenti sia strettamente correlata al loro fabbisogno il periodo di divieto di cui al comma 6 non si applica.

9. Le disposizioni di cui al comma 2, non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

Art. 6.

Divieti di utilizzazione delle deiezioni di avicunicoli

1. L'utilizzazione delle deiezioni di avicunicoli è vietata nella stagione autunno invernale, di norma nei seguenti periodi:

a) dal primo dicembre alla fine di febbraio;

b) dal primo novembre alla fine di febbraio per le deiezioni essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca superiore al 65 per cento. Per le aziende esistenti il divieto si applica a decorrere dalla data di adeguamento dei contenitori di cui all'art. 8, comma 9.

2. Il periodo di divieto di cui al comma 1 può essere anticipato o ritardato a livello aziendale fino ad un massimo di trenta giorni. La variazione del periodo di divieto deve essere riportata nel PUA di cui all'art. 15 o nella comunicazione di cui all'art. 16.

Art. 7.

Trattamenti degli effluenti di allevamento

1. I trattamenti degli effluenti di allevamento sono finalizzati a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti stessi, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per l'utilizzazione. Nell'allegato 1 al presente regolamento è riportato l'elenco dei trattamenti indicativi funzionali a tale scopo.

2. È consentito l'utilizzo di tipologie di trattamento diverse da quelle indicate nell'allegato 1 purché garantiscano prestazioni non inferiori a quelle dei trattamenti.

3. I trattamenti non devono comportare l'aggiunta agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il terreno, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura o concentrazione.

Art. 8.

Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili

1. Gli effluenti destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, e tali da garantire almeno le capacità di stoccaggio indicate nel presente articolo.

2. Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione.

3. La platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per la completa asportazione del materiale, e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

4. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in novanta giorni. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si deve fare riferimento all'allegato 3 del presente regolamento.

5. Il calcolo della superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato; in relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di allevamento di cui all'allegato 2, si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi, per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in metri cubi al fine di ottenere la superficie in metri quadrati della platea:

a) 2 per il letame;

b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;

c) 2 lettiera esausta degli allevamenti avicoli;

d) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;

e) 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;

f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;

g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;

h) 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di preessiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca 65 per cento. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento senza limiti di altezza.

6. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate secondo le indicazioni di cui ai commi 2 e 3, nonché le cosiddette fosse profonde dei ricoveri a due piani delle galline ovaiole. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato deve fare riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 metri per i bovini, di 0,15 metri per gli avicoli, di 0,30 metri per le altre specie.

7. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati all'art. 9.

8. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni le lettiere possono essere direttamente stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo purché gli stessi siano protetti dalle infiltrazioni delle acque meteoriche.

9. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca superiori al 65 per cento, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in centoventi giorni. Per i contenitori di stoccaggio esistenti l'adeguamento deve avvenire entro cinque anni dall'emanazione del decreto ministeriale che stabilisce i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica. La collocazione dell'accumulo non è ammessa a distanze inferiori ai venti metri dai corsi d'acqua e non deve essere ripetuto nello stesso luogo per più di un'annata agraria.

10. Per i contenitori esistenti l'adeguamento deve avvenire entro il 31 dicembre 2008.

11. Nelle zone vulnerabili istituite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento l'adeguamento dei contenitori esistenti deve avvenire entro trenta mesi dalla loro istituzione.

Art. 9.

Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili

1. Gli effluenti destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, e tali da garantire almeno le capacità di stoccaggio indicate nei seguenti commi.

2. Gli stoccaggi dei materiali non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica.

3. Nel caso che i contenitori per lo stoccaggio, risultino scoperti, alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche.

4. Lo stoccaggio deve prevedere l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento.

5. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di venticinque centimetri.

6. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

7. Nel caso dei contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità $K > 10^{-7}$ cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

8. Per i contenitori esistenti l'adeguamento deve avvenire entro il 31 dicembre 2008.

9. Nelle zone vulnerabili istituite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento l'adeguamento dei contenitori esistenti deve avvenire entro trenta mesi dalla loro istituzione.

Art. 10.

Requisiti dei nuovi contenitori di stoccaggio per materiali non palabili

1. Per la costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio per materiali non palabili deve essere previsto il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori.

2. Il volume dei nuovi contenitori di stoccaggio non può essere superiore a mille metri cubi con una altezza massima di otto metri.

3. È vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti nelle zone ad alto rischio di esondazione così come individuate negli atti di programmazione e di governo del territorio.

4. I contenitori nuovi per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:

a) centoventi giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprinini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di lunga e media durata e cereali autunno-vernini;

b) centocinquanta giorni per gli allevamenti di cui alla lettera a) in assenza degli assetti colturali citati e per tutti gli altri allevamenti.

5. Per il dimensionamento, dei volumi stoccabili, si fa riferimento all'allegato 3 del presente regolamento.

6. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio del contenitore le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

Art. 11.

Accumulo temporaneo di letami

1. L'accumulo temporaneo di letami, esclusi gli altri materiali assimilati, è praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali dei singoli appezzamenti di suolo.

2. L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a 5 metri dalle scoline, a trenta metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali e quaranta metri dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'aerenite per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, quali il Padule Diaccia Botrona, il Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il Padule di Bolgheri così come individuate dalla delibera della giunta regionale n. 231 del 15 marzo 2004.

3. Il suolo dove l'accumulo temporaneo è consentito deve presentare un adeguato coefficiente di permeabilità di $K > 10^{-7}$ cm/s.

4. In caso di accumulo temporaneo in campo di durata inferiore a trenta giorni non è necessario realizzare impermeabilizzazione del suolo.

5. L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno novanta giorni e per un periodo non superiore a tre mesi.

6. L'accumulo temporaneo non deve essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.

7. Per le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 8.

8. L'accumulo temporaneo deve essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa, deve essere realizzato su aree provviste di idonea impermeabilizzazione del suolo e al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

Art. 12.

Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti

1. L'applicazione al terreno degli effluenti di allevamento e degli eventuali altri fertilizzanti deve essere effettuata in quantità di azoto commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse.

2. La quantità di effluente di allevamento non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda un apporto di azoto superiore a centosettanta chilogrammi per ettaro e per anno, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali durante il pascolo e i fertilizzanti organici derivanti da effluenti zootecnici di cui alla legge n. 748/1984, utilizzando le tecniche previste dall'art. 13, comma 4.

3. La quantità di cui al comma 2 deve essere determinata come quantitativo medio aziendale, calcolato sulla base dei valori di cui all'allegato 2 del presente regolamento, comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui alla legge n. 748/1984. Dal quantitativo medio si esclude l'azoto organico non derivante da effluenti di allevamento.

4. Le dosi di effluente di allevamento, applicate nel rispetto del bilancio dell'azoto e l'eventuale integrazione di fertilizzanti azotati devono essere giustificate dal PUA di cui all'art. 15 e non devono superare le soglie previste dalla tabella inserita nell'allegato 4 al presente regolamento.

5. Per le quantità di effluenti di allevamento palabili acquistate il contenuto di unità di fertilizzanti di azoto è fissato allo 0,2 per cento così come riportato nell'allegato II del piano di sviluppo rurale (PSR) 2000-2006 della Regione Toscana con riferimento alle schede colturali.

6. Il fabbisogno di azoto delle singole colture è indicato nella tabella inserita nell'allegato 4, ripresa dal CBPA e dai principi generali per le produzioni agricole integrate nella Regione Toscana così come definiti all'allegato II del piano di sviluppo rurale della decisione della Commissione europea n. C (2000) 2510 del 7 settembre 2000.

Art. 13.

Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento

1. La distribuzione degli effluenti di allevamento deve essere realizzata, ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, attraverso una valutazione dell'umidità del suolo, privilegiando i metodi a maggiore efficienza, come previsto dal CBPA.

2. Sui terreni utilizzati per gli spandimenti, le quantità di effluenti di allevamento, impiegate come fertilizzanti, devono tener conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto:

a) del reale fabbisogno delle colture;

- b) della mineralizzazione netta dei suoli;
- c) degli apporti degli organismi azoto-fissatori.

3. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:

- a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
- b) delle caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo;
- c) del tipo di effluente;
- d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.

4. Le tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento devono:

- a) assicurare la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge n. 748/1984, sia di effluenti di allevamento conformemente alle disposizioni di cui al CBPA;
- b) contenere la formazione e la diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola;
- c) favorire l'effettiva incorporazione nel suolo simultaneamente allo spandimento dei liquami e loro assimilati ovvero, entro un periodo successivo idoneo, ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formulazione di odori sgradevoli, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura;
- d) utilizzare gli elementi nutritivi in misura elevata ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
- e) assicurare lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la poiverizzazione del getto;
- f) applicare in modo uniforme l'effluente;
- g) prevenire la percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

5. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo.

6. Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione devono essere accompagnate da:

- a) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA;
- b) la conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui al CBPA.

7. Nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori della coltura principale è garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o in alternativa altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, come previsto dal CBPA.

Art. 14.

Norme relative alla gestione della fertilizzazione azotata di sintesi

1. Per ridurre al minimo le perdite d'azoto per lisciviazione ed ottimizzare l'efficienza della concimazione, è necessario distribuire l'azoto nelle fasi di maggior necessità delle colture, favorendo il frazionamento del quantitativo in più distribuzioni.

2. Le concimazioni azotate sono consentite soltanto in presenza della coltura o al momento della semina, ad eccezione dei seguenti casi di presemina:

- a) su colture annuali a ciclo primaverile estivo, limitando al massimo il periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina;
- b) con impiego di concimi con più elementi nutritivi; in questi casi la somministrazione di azoto in presemina non può essere superiore al trenta per cento del quantitativo di azoto necessario alla coltura. Quanto sopra non si applica per miscele di concimi semplici (N) (P) (K).

3. Non sono ammessi apporti in una unica soluzione superiore al cinquantacinque per cento del quantitativo di azoto necessario alla coltura.

4. Per i concimi a lenta cessione, di cui alla legge n. 748/1984, allegato B, punto 3.1-bis, quanto indicato nei commi precedenti non è vincolante.

5. Tenuto conto di quanto stabilisce il CBPA e degli oneri connessi ai diversi criteri utilizzabili, i criteri di riferimento ammessi sono:

- a) per la concimazione di colture erbacee: stima degli apporti di azoto basata sulle asportazioni totali, asportazioni unitarie moltiplicate per la resa prevista e comunque entro una quantità massima per coltura o per avvicendamento, valutata in considerazione delle rese massime realmente ottenibili e da riscontri sperimentali;

b) per la concimazione delle colture arboree da frutto e vite: stima degli apporti di azoto basata sulle asportazioni totali e considerando una quota di azoto necessaria a sostenere la crescita annuale, quota di base.

6. In assenza di distribuzione di concimi organici, al fine di una maggior tutela delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da attività agricola, le aziende agricole devono tenere in azienda a disposizione dei controlli, il piano di concimazione azotata basato sull'equazione di cui all'allegato 4 del presente regolamento, ultimo paragrafo.

Art. 15.

Piano di utilizzazione agronomica

1. Ai fini di una razionale gestione delle pratiche di fertilizzazione il PUA è volto a definire e giustificare, per un periodo di durata non superiore a cinque anni, le pratiche di fertilizzazione adottate.

2. Il PUA è realizzato a scala di appezzamenti aziendali considerati uniformi per tipologia di suolo, livello di fertilità, rotazione delle colture e gestione agronomica.

3. Il PUA si basa sull'equazione di bilancio tra gli apporti di elementi fertilizzanti azotati e le uscite di elemento nutritivo e deve essere redatto conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 4 al presente regolamento.

Art. 16.

Comunicazione

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere comunicata, dal soggetto utilizzatore, al comune nel quale ricade il centro aziendale almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività secondo le seguenti modalità:

a) le imprese con produzione e utilizzazione superiore a tremila chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento devono presentare il PUA di cui all'art. 15 e la comunicazione avente il contenuto di cui all'art. 17;

b) le imprese con produzione e utilizzazione superiore a seicento chilogrammi e inferiore a tremila chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento devono presentare solo la comunicazione avente il contenuto di cui all'art. 18.

2. La prima comunicazione di cui al comma 1 deve avvenire entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La comunicazione effettuata conformemente alle disposizioni nazionali e regionali vigenti prima dell'approvazione del presente regolamento resta valida per dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Decorso il termine di cui al comma 3 i soggetti interessati devono presentare la comunicazione secondo le disposizioni del presente regolamento.

5. Qualora le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio e spandimento di effluenti di allevamento siano effettuati da soggetti diversi, la comunicazione con le modalità di cui al comma 1 è effettuata:

- a) dall'utilizzatore al comune in cui ricadono i siti di spandimento indicando la provenienza dell'effluente utilizzato;
- b) dal produttore al comune in cui ricade il centro aziendale per le sole attività relative alla produzione di effluenti di allevamento.

Art. 17.

Contenuto della comunicazione

1. La comunicazione presentata dalle imprese con produzione e utilizzazione superiore a tremila chilogrammi di azoto al campo per anno di effluenti da allevamento contiene almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentante legale, nonché l'ubicazione dell'azienda e degli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;

b) per le attività relative alla produzione di effluenti di allevamento:

- 1) consistenza dell'allevamento, specie, categoria e indirizzo produttivo degli animali allevati, calcolando il peso vivo riferendosi all'allegato 2 del presente regolamento;
- 2) quantità e caratteristiche degli effluenti prodotti;
- 3) volume degli effluenti da computare, per lo stoccaggio, utilizzando come base di riferimento l'allegato 2 e tenendo conto degli apporti meteorici;
- 4) tipo di alimentazione e consumi idrici;
- 5) tipo di stabulazione e sistema adottato per la rimozione delle deiezioni;

c) per le attività relative allo stoccaggio di effluenti di allevamento:

1) ubicazione, numero, capacità e caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti di allevamento, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici;

2) volume degli effluenti assoggettati, oltre allo stoccaggio, alle altre forme di trattamento;

3) valori dell'azoto al campo nel liquame e nel letame nel caso del solo stoccaggio e nel caso di altro trattamento oltre allo stoccaggio;

d) per le attività relative allo spandimento degli effluenti di allevamento:

1) superficie agricola utilizzata aziendale, attestazione del relativo titolo d'uso, identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento;

2) individuazione e superficie degli appezzamenti omogenei per tipologia prevalente di suolo, pratiche agronomiche precedenti e condizioni morfologiche;

3) coordinamento colturale praticato al momento della comunicazione;

4) distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione degli effluenti;

5) tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità.

2. Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti, da dettagliare in una relazione tecnica corredata da dati rilevati direttamente, la quantità e le caratteristiche degli effluenti prodotti possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui all'allegato 2. I dati riportati derivano dall'attuazione di uno specifico piano di campionamento di cui è fornita dettagliata descrizione in un'apposita relazione tecnica allegata alla comunicazione.

Art. 18.

Contenuto della comunicazione semplificata

1. La comunicazione presentata dalle imprese con produzione e utilizzazione superiore a seicento e inferiore a tremila chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento contiene almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentante legale nonché l'ubicazione dell'azienda e degli eventuali centri di attività ad essa connessi;

b) la superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, attestazione del relativo titolo d'uso, identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento;

c) la consistenza dell'allevamento, la specie e la categoria degli animali allevati;

d) la capacità e le caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti di allevamento, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici;

e) l'indicazioni relative alle rotazioni effettuate in azienda e alle produzioni medie ottenute nel corso dell'ultimo triennio/rotazione.

Art. 19.

Obbligo di registrazione

1. Le imprese con utilizzazione superiore a seicento e inferiore a tremila chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento sono tenute, entro i sette giorni successivi alla somministrazione di azoto organico ed inorganico alla registrazione delle operazioni di applicazione al suolo di cui al presente regolamento, utilizzando strumenti già disponibili quali il registro dei trattamenti di cui all'art. 42, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica, 23 aprile 2001, n. 290 (regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) o i registri di cui alla deli-

bera della giunta regionale 12 marzo 2001, n. 221 (approvazione delle schede tecniche del disciplinare di produzione integrata, dei registri aziendali e delle note esplicative per la loro applicazione nell'ambito dell'azione 6.2 del PSR e della legge regionale n. 25/1999) in cui sono indicate le seguenti informazioni:

a) indicazione della coltura;

b) data dell'intervento;

c) tipo di intervento;

d) particelle o appezzamento oggetto dello spandimento;

e) superficie delle particelle o appezzamento oggetto dello spandimento;

f) nome/tipo del prodotto;

g) quantità totale e/o quantità di azoto.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste se l'impresa presenta al comune il PUA e la comunicazione di cui all'art. 17.

Art. 20.

Controlli

1. La Regione predispone un piano di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica nelle imprese degli effluenti di allevamento e dei concimi azotati e ammendanti organici, al fine di verificare il rispetto dei modi e dei tempi dello spandimento degli effluenti di allevamento e provvede periodicamente all'analisi dei suoli interessati dallo spandimento degli effluenti per la determinazione della concentrazione di rame, zinco in forma totale, di fosforo in forma assimilabile e del sodio scambiabile secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al decreto 13 settembre 1999 del Ministro per le politiche agricole e forestali.

2. Il piano di controllo prevede sopralluoghi nelle imprese che sono tenute alla presentazione del PUA ovvero della comunicazione, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

a) effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione indicata nel PUA;

b) presenza delle colture indicate;

e) rispondenza dei mezzi e delle modalità di spandimento dichiarate.

3. L'attività di controllo, in base al piano predisposto dalla Regione, è estesa a tutte le imprese presenti all'interno delle aree vulnerabili individuate dalla Regione indipendentemente dalla tipologia e quantità di azoto utilizzato.

Art. 21.

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° marzo 2007.

2. Nelle zone vulnerabili istituite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni dello stesso si applicano decorsi centottanta giorni dalla loro istituzione.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 13 luglio 2006

MARTINI

(Omissis)

06R0424

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	TERMINI IMERESE (PA)	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	(di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale	(di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 0 9 3 0 *

€ 2,00